



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
PARCHEGGIO PER IL SUPERAMENTO DI
SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA**

Atto di riferimento

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 112/C del 30.11.1999

INDICE

Art. 1	pag. 3
Art. 2	pag. 3
Art. 3	pag. 4
Art. 4	pag. 4
Art. 5	pag. 5
Art. 6	pag. 5
Art. 7	pag. 5
Art. 8	pag. 5

Art. 1

Per alloggio parcheggio si intende l'alloggio di edilizia residenziale pubblica acquisito al patrimonio del Comune di Sulmona per effetto delle leggi dello Stato per la realizzazione di complessi edilizi da adibire ad alloggi provvisori da assegnare per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali:

- a) Pubbliche calamità: terremoto, alluvioni, nubifragi, cicloni, uragani, tempeste, ecc. a seguito del quale il richiedente provi, con adeguata certificazione probatoria ovvero anche sulla base di una perizia tecnica giurata, che è stato privato dell'abitazione abituale;
- b) Provvedimento o attestato emesso da: Ufficio Tecnico Comunale, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, che certifichi che il richiedente, a seguito crollo, incendio, esplosione, ecc., è stato privato, parzialmente o totalmente, dell'abitazione abituale o che comunque è obbligato a vivere in una situazione di grave pericolo per l'incolumità delle persone;
- c) Certificazione della A.S.L. la quale attesti che il richiedente è obbligato a vivere, a discapito della sua salute, in un alloggio "antigienico", ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi e per il quale la A.S.L. abbia certificato la gravità sotto l'aspetto igienico sanitario;
- d) Provvedimento di sfratto, rilasciato dall'Autorità Giudiziaria, la cui esecuzione deve essere riferita all'anno in cui si chiede l'assegnazione dell'alloggio parcheggio, con esclusione dello sfratto per morosità, a seguito del quale debba essere rilasciata la casa di abitazione tenuta in locazione o in uso e non si abbia la possibilità di accedere ad altra abitazione per l'accertata carenza di immobili abitativi disponibili nel centro abitato o per il basso reddito del nucleo familiare risultante inferiore a £. 20.000.000 (venti milioni).

Art. 2

Può inoltrare domanda di assegnazione di alloggio parcheggio il nucleo familiare che sia in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

- uno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1, lettere a-b-c-d;
- cittadinanza italiana;
- residenza anagrafica e di fatto nel Comune di Sulmona ovvero residenza in altro Comune da non oltre un anno ove il richiedente provi di essersi trasferito per sfratto;
- non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione nel Comune di Sulmona ed in tutto il territorio nazionale;
- il reddito annuo complessivo del nucleo familiare viene determinato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale reddito, riferito alla famiglia tipo di due componenti, è pari a £. 20.000.000.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di sei milioni.

La presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici.

Nel computo del reddito imponibile sono escluse solamente le indennità una tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

È previsto l'accertamento tramite gli uffici finanziari.

Art. 3

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e dei criteri di priorità di seguito trascritti:

1	Situazioni particolari per calamità naturali	Punti 7	Let. "a" art. 1
2	Situazioni particolari per provvedimenti o attestati	Punti 6	Let. "b" art. 1
3	Situazioni particolari per grave antigienicità	Punti 5	Let. "c" art. 1
4	Sfratto esecutivo	Punti 4	Let. "d" art. 1 – non viene considerato lo sfratto per morosità
5	Reddito	Punti 2	Se non superiore a £.1.500.000 annue per persona
6	Reddito	Punti 1	Se non superiore a £. 2.500.000 annue per persona Il solo punteggio per reddito se non accompagnato dal punteggio per sfratto esecutivo o da altro disagio abitativo, di cui all'art. 1, non dà diritto all'inserimento in graduatoria .
7	Nucleo familiare fino a tre persone	Punti 1	Il solo punteggio per nucleo familiare se non accompagnato dal punteggio per sfratto esecutivo o da altro disagio abitativo non dà diritto all'inserimento in graduatoria
8	Nucleo familiare di quattro persone	Punti 2	Il solo punteggio per nucleo familiare se non accompagnato dal punteggio per sfratto esecutivo o da altro disagio abitativo non dà diritto all'inserimento in graduatoria
9	Nucleo familiare di cinque persone	Punti 3	Il solo punteggio per nucleo familiare se non accompagnato dal punteggio per sfratto esecutivo o da altro disagio abitativo non dà diritto all'inserimento in graduatoria
10	Nucleo familiare oltre sei persone	Punti 4	Il solo punteggio per nucleo familiare se non accompagnato dal punteggio per sfratto esecutivo o da altro disagio abitativo non dà diritto all'inserimento in graduatoria
11	Disabile	Punti 2	La condizione di disabile se non accompagnata dallo sfratto esecutivo o da documentato disagio abitativo, non dà diritto all'inserimento in graduatoria

Art. 4

La graduatoria di assegnazione è formata dalla Commissione di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 96 del 25 ottobre 1996 sulla base delle domande pervenute a seguito di pubblico avviso e previa istruttoria da parte degli uffici comunali entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle domande da parte del Comune di Sulmona.

La Giunta Comunale delibera la presa d'atto della graduatoria che diventa immediatamente esecutiva.

Gli alloggi sono assegnati tenuto conto del nucleo familiare secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria, aggiornata ogni anno, che conserva comunque la sua efficacia per due anni, indi sarà completamente rideterminata.

Art. 5

La durata del rapporto di concessione provvisoria degli alloggi in base all'art. 8 della L.R. n. 59/1981 non può eccedere la durata di un anno.

Può essere ulteriormente prorogata, ai sensi della L.R. n. 20 del 23.6.1986 di diciotto mesi dalla data di scadenza della precedente concessione, purché continui a permanere l'originario stato di necessità dell'assegnatario rispetto all'abitazione.

Art. 6

I canoni di locazione da applicare nel periodo di emergenza abitativa sono quelli previsti dalla Legge 27 luglio 1978 n. 392, ad eccezione dei casi in cui l'assegnazione sia disposta a favore di soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale 25.10.1996 n. 96 per i quali il canone contrattuale, anziché essere disciplinato dalla Legge 392/78 è determinato secondo quanto previsto e stabilito dagli artt. 21 e seguenti della Legge Regionale n. 96/1996.

Le entrate costituite dai canoni anzidetti sono impiegate per la gestione degli immobili nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Art. 7

Per far fronte a gravi e particolari situazioni di emergenza abitativa, debitamente documentate, diverse da quelle previste dall'art. 1 del presente Regolamento, ove il Comune abbia disponibilità di alloggi parcheggio, l'assegnazione è disposta con ordinanza del Sindaco.

Art. 8

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa prevista dalla Legge Regionale n. 96 del 25 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.